



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE**  
*Direzione Distrettuale Antimafia*

QUESTIONI ATTUALI IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E DI MISURE DI  
PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI  
Firenze, 6 giugno 2024

**Istituti di prevenzione giurisdizionali patrimoniali alternativi rispetto al sequestro e alla confisca che si applicano alle imprese e non alle persone fisiche**

**Amministrazione giudiziaria** (già sospensione temporanea), ex art. 34 c. 1 d. lvo 159/2011, come sostituito dalla legge n. 161/2017, ha una funzione preventiva: contrastare la contaminazione di imprese sane e restituirle al mercato. Per la sua applicazione sono previsti un:

- presupposto positivo, consistente nell'emersione, a seguito di indagini, di sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia sottoposto alle condizioni di intimidazione e assoggettamento previste dall'art. 416 bis (**ipotesi dell'impresa vittima**) o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata (**ipotesi dell'impresa agevolatrice**) una delle misure di prevenzione patrimoniale (o personale), ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'art. 4 c. 1, l. a (indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c. p), b (soggetti indiziati di uno dei reati di cui all'art. 51 c. 3 bis c. p. p. e art. 512 bis c. p), i bis (indiziati del delitto di cui all'art. 640 bis o del delitto di cui all'art. 416 finalizzato a commettere taluno dei reati di cui all'art. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317 e di corruzione), ovvero per i delitti di cui agli artt. 603 bis, 629, 644, 648 bis e 648 ter c. p.. In tale seconda ipotesi, dunque, **il**

**presupposto specifico è dato dal carattere ausiliario che una determinata attività economica svolge rispetto a soggetti indagati per gravi reati o portatori di pericolosità sociale.** L'attività agevolata non deve avere carattere illecito nei confronti dell'imprenditore o di colui che esercita l'attività economica agevolatrice. Costui deve essere **soggetto terzo rispetto all'agevolato** e le sue attività devono necessariamente rientrare nella sua disponibilità. La manifestazione agevolatrice della persona giuridica dell'impresa deve essere letta alla luce dei comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e controllo, che devono essere **censurabili su un piano di rimproverabilità colposa**;

- presupposto negativo consistente nell'assenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

Quando viene applicata l'amministrazione giudiziaria il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali, secondo le modalità stabilite dallo stesso tribunale (c. 3 art. 34).

Il Tribunale di Milano – con pronuncia del 3 aprile 2024 nel caso Giorgio Armani operations spa e prima ancora il 15 gennaio 2024 nel caso Martini - è giunto alla conclusione che l'amministrazione giudiziaria non impone sempre lo spossessamento gestorio, ma lo prevede come una possibilità, desumendolo dal dato letterale della norma (“*l'amministratore giudiziario può esercitare*”).

Durata massima: un anno prorogabile di un ulteriore anno

Esito si muove su una triplice alternativa:

- 1) revoca totale;
- 2) confisca impresa;
- 3) controllo giudiziario: misura intermedia: previsione all'impresa di un catalogo di prescrizioni.

**Controllo giudiziario**: si applica quando l'agevolazione risulta essere solo occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività economica d'impresa. L'applicabilità può avvenire solo in contesti mafiosi, a differenza dello strumento di cui all'art. 34. Può essere applicato:

1) **d'ufficio o su istanza di parte pubblica** (I c art. 34 bis). Si tratta di una forma di tutoraggio aziendale pubblicistico sull'attività dell'azienda;

2) **su richiesta dell'impresa c. d. volontario** (VI c. art. 34 bis). Per tale forma i tratti caratterizzanti del controllo giudiziario sono rappresentati:

1) applicazione all'impresa di informazione interdittiva antimafia nei confronti dell'impresa<sup>1</sup>, tempestivamente impugnata innanzi al g. a.. Il Tribunale non deve spingersi a effettuare un controllo dei presupposti legittimanti dell'interdittiva. La Corte di Cassazione II sez. del 19 gennaio 2023, n. 2156, ha previsto **l'estensione al provvedimento del diniego di iscrizione nella c. d. white list**, ai sensi dell'art. 1 c. 52 legge n. 190/2012, considerata l'equivalenza dei presupposti legittimanti il diniego dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori dei beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c. d. white list) con quelli dell'interdittiva antimafia;

2) natura **occasionale** (non cronicità, non stabilità) dell'agevolazione (carattere non totale della contaminazione);

3) insussistenza dei requisiti per disporsi in questa fase il sequestro e la confisca di prevenzione;

4) **giudizio prognostico sulla bonificabilità**, concernente il possibile recupero alla legalità dell'impresa: bonificabilità dell'impresa implica la verifica di una realtà imprenditoriale non soggetta, quindi, a procedura di fallimento concorsuale.

Quanto al pericolo di infiltrazione e alla possibilità del giudice ordinario di valutarlo in sede di applicazione del controllo sussistono due orientamenti in Cassazione. Il primo ritiene che il pericolo di infiltrazione sia già stato vagliato dall'autorità

---

<sup>1</sup> L'informazione interdittiva antimafia è applicata dal Prefetto e ha natura cautelare e preventiva ed è fondata su elementi più sfumati rispetto a quelli che si pretendono in sede giudiziaria.

prefettizia e dunque è sottratto al giudizio ordinario (Cass. pen, sez II del 28 gennaio 2021, dep. il 5 marzo 2021, n. 9122, Car Jet srl). Il secondo prevede che il tribunale non debba limitarsi a recuperare le valutazioni prefettizie, il provvedimento del prefetto è sindacabile e vi è un potere di valutazione sul tentativo di infiltrazione mafiosa (Cass sez I del 13 marzo 2023). In questa linea interpretativa le relazioni parentali tra soci o gestori della società e soggetti non conviventi portatori di pericolosità debbono essere corroborate da elementi indicativi di influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte dell'impresa.

**Scopo: salvaguardia della continuità dell'impresa. Il provvedimento di applicazione da parte del Tribunale può essere articolato in due forme, che possono essere alternative:**

- a) mera imposizione all'impresa di oneri comunicativi;
- b) nomina di un giudice delegato e di un amministratore, il quale riferisce al giudice delegato sugli esiti dell'attività di controllo.

**Durata:** non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Al termine del periodo di controllo giudiziario il Tribunale può adottare altre misure di prevenzione più gravi, in luogo della valutazione di esito positivo della bonifica.

### **Rapporti con la prescrizione collaborativa ex art. 94 bis Cam**

Con il d. l. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è stato inserito nel codice un nuovo art. 94 bis del codice antimafia. La norma ha previsto che, qualora si accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di “agevolazione occasionale”, il prefetto, invece di disporre l'informazione interdittiva, possa-debba semplicemente adottare, per un periodo variabile dai sei ai dodici mesi una o più “misure amministrative di prevenzione collaborativa”, consistenti in misure organizzative, specificatamente individuate dalla stessa norma, atte a rimuovere e prevenire le cause dei rischi di agevolazione.

In seguito alla contestuale modifica normativa in materia di controllo prescrittivo, ex art. 34 bis comma 1 codice antimafia (cam), il Tribunale della prevenzione “*valuta*

*altresì se risultino applicate le misure di cui all'art. 94 bis, in tal caso, se ... adottare in loro sostituzione, il provvedimento di cui al c. 2 lettera b)”, vale a dire nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.*

Se il prefetto non ha adottato il suo controllo, ma l'interdittiva antimafia vuol dire che ha escluso il carattere occasionale dell'infiltrazione, come può essere concessa dal tribunale di prevenzione il controllo volontario, soprattutto ora che si sente il prefetto in udienza camerale?

Si procederà nel prosieguo ad analizzare alcuni casi trattati dagli uffici giudiziari milanesi, fiorentini e romani.

### **Caso Giorgio Armani Operations s.p.a.**

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 3 aprile 2024, ha disposto l'amministrazione giudiziaria nei confronti di una s.p.a. (Giorgio Armani Operations s.p.a. che si occupa di progettazione, produzione di abbigliamento e accessori della moda), che svolge la sua attività esternalizzando la produzione, come, del resto, molte altre case produttive dei c.d. *brand* dei beni di lusso (borse, cinture, ecc.). Sebbene la produzione delle varie categorie dei beni fosse ufficialmente affidata a determinate s.r.l., con le quali la s.p.a. ha sottoscritto contratti generali per la fornitura di borse, cinture e altre pelletterie, senza possibilità di sub-appaltare la produzione, in realtà tali beni erano concretamente prodotti da ditte diverse: opifici cinesi (quattro ditte cinesi) operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori. Non era stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto dalle società appaltatrici e non vi era alcun contratto di subappalto.

Si è trattato di un sistema di produzione generalizzato e consolidato, riscontrato quantomeno dal 2017 sino a più recenti accertamenti dello scorso febbraio. È stato esternalizzato dalla società, che non ha reparto di produzione, l'assemblaggio e il confezionamento (quindi tutte le fasi di produzione in serie) occupandosi solo di

reperire il pellame e gli accessori, tagliare le porzioni di pelle, preparare i modelli nei reparti modelleria e prototipia.

Il prodotto, assemblato e confezionato dagli opifici esterni, viene sottoposto da s.r.l. intermediari al controllo qualità per poi essere spedito alla società committente.

Il meccanismo è stato colposamente alimentato dalla società che non ha mai verificato le reali capacità imprenditoriali delle società appaltatrici alle quali affidare la produzione.

Vi era stato un “*audit*” effettuato dalla s.p.a. presso la s.r.l. il 21 e il 22 luglio 2020. L'auditore non ha rilevato/riportato l'assenza del reparto di produzione presso la s.r.l., requisito essenziale per l'esecuzione del contratto stipulato.

La condotta agevolatrice in esame, in quanto connessa in modo strutturale ed endemico all'organizzazione della produzione da parte della società, nonché funzionale a realizzare una massimizzazione dei profitti, anche a costo di instaurare stabili rapporti con soggetti dediti allo sfruttamento dei lavoratori, si presenta come condotta continuativa e perdurante nel tempo, integrando appieno il presupposto indicato dalla norma.

La progettazione e produzione delle collezioni di moda degli accessori ha agevolato colposamente il caporalato, della cui Commissione non è ritenuto responsabile alcun amministratore della società.

### **Caso Ferdeghini Agostino srl**

Agostino Ferdeghini è coinvolto in procedimenti concernenti il traffico e la gestione illecita di rifiuti (abusiva miscelazione e occultamento di rifiuti pericolosi o per omesso trattamento ed erronea classificazione) - attuato, tramite l'impianto Lonzi Metalli con la pratica del "*giro bolla*" (il passaggio presso la Lonzi veniva effettuato per acquisire la falsa rappresentazione con la predisposizione di documentazione attestante l'avvenuto trattamento dei materiali) - presso la discarica di Scapigliato, nel comune di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, ex art. 452 quaterdecies c. p.. Sussiste, dunque, una pericolosità qualificata, ex art. 4 c. 1 lett. b. Ha riportato altre condanne e si ipotizza anche una pericolosità generica ai sensi dell'art. 1 l c d. lgs n. 159/2011, in quanto persona avente spiccata attitudine a commettere reati che mettono in pericolo l'incolumità della popolazione, pertanto pericolosa per la sicurezza pubblica.

Vi è una costante presenza tra il personale in forza nelle due aziende riconducibili al proposto di soggetti appartenenti a consorterie criminali di stampo camorristico (Giovanni Arena nella “*Star Service srl*” (dal 2008 al 2011) e poi nella “*Federghini Agostino srl*” (dal 2012 al 2019) e del figlio Aniello Arena, che ha lavorato alle dipendenze della “*Star Service srl*” dal settembre 2015 al settembre 2017.

Le due società hanno contiguità dell'oggetto sociale, i **due siti industriali si trovano in Follo, a La Spezia**, Federghini ha il 99% del capitale sociale di entrambe le società

### **L'iter**

Questore di La Spezia, il **20 luglio 2019**, ha proposto Agostino Federghini per l'applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza e l'amministrazione giudiziaria, ex art. 34 per l'impresa “*Federghini Agostino srl*”.

Il Tribunale di Genova il **6 novembre 2019 dichiara la propria incompetenza** per territorio, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Rep. presso il Tribunale di Firenze (le condotte sintomatiche della pericolosità sociale si sono perfezionate a Livorno).

Il Prefetto di La Spezia aveva emesso il **31 ottobre 2019** nei confronti della “*Federghini Agostino srl*” interdittiva antimafia, ai sensi degli art. 84 e 91 d. lgs. n. 159/2011, ritenendo sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa.

La società aveva impugnato l'interdittiva dinanzi al TAR della Liguria, il quale, con sentenza del 18.12.2019, aveva respinto il ricorso, avverso la quale era stato proposto ricorso al Consiglio di Stato.

Il **3 gennaio 2020** la “*Federghini Agostino srl*”, con sede in loc. Celli, Follo (La Spezia) chiede l'applicazione del controllo giudiziario, ex art. 34 bis c. 6 d. dlgs 6 settembre 2011, n. 159, al Tribunale di Firenze sulla base della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Genova, in assenza della riproposizione della proposta da parte della procura della Repubblica di Firenze.

Gli aspetti problematici affrontati durante la trattazione di questa vicenda:

- 1) l'impresa Federghini Agostino srl può essere destinataria delle misure dell'amministrazione giudiziaria, ex art. 34 d. lgs 159/2011, o del controllo giudiziario? **Quando un'impresa può dirsi terza/vittima dell'infiltrazione mafiosa? I dati di fatto possono indurre a ritenere che sia terza?**

La carenza di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali può ravvisarsi anche nella sola mancata individuazione dell'elemento oggettivo della sproporzione reddituale/patrimoniale pur in presenza dell'elemento soggettivo della pericolosità sociale. Il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale presenta tipicamente circostanze "gradate" di

coinvolgimento (*id est* concorso e favoreggiamento) dell'imprenditore, che da iniziale vittima evolve la propria condotta in consapevole agevolazione e, quindi, nel vero e proprio concorso nella commissione di reati con gli esponenti dell'organizzazione criminale e/o in favoreggiamento

- 2) la compatibilità tra la misura di prevenzione personale della Sorveglianza speciale con le misure miti alternative al sequestro e alla confisca, ove il proposto sia pericoloso e al contempo vittima dell'infiltrazione mafiosa, e ciò non abbia compromesso irrimediabilmente la possibilità di recupero della *governance* societaria e della conduzione legalitaria del compendio aziendale. Si tenga presente che gli art. 34 e 34 bis richiedono quale presupposto negativo per applicare i due istituti il presupposto negativo dell'impossibilità di applicare le misure di prevenzione patrimoniali (sequestro/confisca) e non menziona le misure di prevenzione personale.
- 3) È possibile un'eventuale restituzione del compendio aziendale assoggettato alla misura mite, a seguito di revoca e/o spirare del termine della misura a un proposto affetto da una pericolosità sociale qualificata, in particolare quando le dimensioni e le dinamiche dell'impresa (proposto amministratore e/o socio, diretto o indiretto, al 100%) non consentono una distinzione tra interessi del proposto e quelli aziendali?
- 4) qual è in concreto il significato di agevolazione occasionale e, dunque, il discrimine tra i due istituti non ablativi dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario?  
Il significato di agevolazione occasionale: il solo dato temporale-episodico o entità o grado di pervasività della agevolazione sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, potendo coinvolgere quindi i vari aspetti in cui si estrinseca l'attività economica (gestione/catena di comando, relazioni commerciali o contrattuali, apporti economico finanziari, ecc);
- 5) il rapporto tra la competenza per territorio a decidere in relazione alla pericolosità dei soggetti terzi mafiosi agevolati (Arena, padre e figlio, nel caso di specie) al cui assoggettamento è sottoposta l'attività di impresa (Cass. sez. I, n. 29437/2019, in sede di risoluzione di conflitto negativo di competenza) e quella in relazione al proposto nella richiesta di MP (luogo di residenza), che

può comportare l'individuazione di uffici diversi in relazione alla misura di prevenzione personale e all'istanza privata del controllo giudiziario;

- 6) il rapporto tra i presupposti del controllo giudiziario, ex I c., e di quello ex. VI c. art. 34 bis

### **Le determinazioni della Procura della Repubblica e le decisioni degli organi giurisdizionali**

Il 7 febbraio 2020 il Proc. Distrettuale di Firenze e il Questore di Livorno chiedono **l'applicazione delle misure di prevenzione della Sorveglianza speciale di P. S. con obbligo di soggiorno**, nei confronti di Agostino Federghini, ritenendo incompatibile tale misura con l'applicazione del controllo giudiziario. Eccezione di incompetenza, con conseguente richiesta di trasmissione al Proc. del Trib. di Napoli, sulla base dei principi fissati dalla Corte di Cass: il luogo di manifestazione esteriore della pericolosità dei soggetti con cui la compagine aziendale è entrata in contatto (sez. I, n. 29437/2019).

Il Trib. di Firenze l'11 marzo 2020, con motivazione depositata il 6 maggio 2020, ha applicato la sorveglianza speciale e ha respinto l'istanza di controllo giudiziario formulata ai sensi dell'art. 34 bis comma 6 d. lgs. n. 159/2011 dalla "*Federghini Agostino srl*", previo rigetto dell'eccezione di incompetenza, in quanto ha recepito il **criterio della agevolazione del soggetto proposto per la misura di prevenzione**, siccome rientrante nella elencazione dell'art. 34 c. 1, e non quello dell'agevolazione mafiosa.

**Le imputazioni a carico del proposto, che fondano la sua pericolosità, gli sono mosse per lo più nella veste di legale rappresentante della Federghini srl, perciò egli è "una sorta di agevolatore non occasionale di se stesso"** e non sussistono i presupposti previsti per l'istanza di controllo giudiziario su richiesta (agevolazione occasionale come prescritto dall'art. 34 bis c. 1), che non è un effetto automatico della domanda.

La Corte d'Appello di Firenze (20 ottobre 2020, depositata il 12 novembre 2020) e la Corte di Cassazione (26 febbraio 2021, depositata il 10 marzo 2021) hanno condiviso l'impostazione.

**Caso impresa "Newport srl"**, con sede in Santa Croce sull'Arno (PI), in vicolo Abruzzi, 18

È amministrata da Marco Castellacci e lavora nel settore della conciatura delle pelli del distretto fiorentino/pisano impiegando 8 addetti.

Il prefetto di Pisa ha applicato l'informazione interdittiva antimafia, in data 3 settembre 2020, ex art. 91 c. 6 stessa normativa.

È stato chiesto il controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34 c. 6 d. lgs 159/11 e l'istante ha documentato di aver tempestivamente proposto ricorso al TAR Toscana con richiesta di sospensione.

Vi sono due processi a carico di Maurizio Sabatini dai quali emergono contatti, tra il precedente legale rappresentante (lo stesso Marco Sabatini) della società istante e le società Unipel srl, la Cromopelli srl amministrate e comunque riferibili a soggetti riconducibili a contesti di criminalità organizzata (**'ndrangheta**). A Sabatini sono contestati l'art. 2 d. lvo n. 74/2000 per avere, quale legale rappresentante della Newport srl, **utilizzato nella dichiarazione dei redditi per gli anni 2014 e 2015 fatture per operazioni inesistenti** e il reato di riciclaggio, in concorso aggravato dall'art. 7 152/91 (ora 416 bis.1 c. p.), per avere, in concorso con Cosma Damiano Stellitano e Andrea Iavazzo, **sostituito o comunque trasferito denaro ricevuto da Cosma Damiano Stellitano, provenienti dai delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, frode fiscale, falsa fatturazione**, commessi dallo stesso Stellitano, in concorso con Iavazzo, Antonio Scimone, Giuseppe Nirta e Antonio Barbaro.

È stato applicato il controllo giudiziario - con provv. del 10 febbraio 2021, depositato il 25 febbraio 2021 - in quanto i contatti sono stati ritenuti occasionali. La società sarebbe stata compiacente o soggiacente rispetto ai soggetti legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso e la società Newport srl è ritenuta sanabile.

### **Caso impresa "Conceria Masini spa"**

La società rappresenta una realtà effettivamente operante e produttiva nel settore della conciatura delle pelli del distretto fiorentino/pisano, impiegando quaranta addetti.

Il controllo giudiziario è stato richiesto a seguito dell'emissione da parte del Prefetto di Pisa in data 3 settembre 2020 dell'informativa antimafia con cui è stata disposta l'interdittiva ex art. 91 c. 6 d. lgs 159/2011, avverso la quale è stato proposto tempestivo ricorso giurisdizionale il 19 ottobre 2020 innanzi al TAR Toscana.

È stato applicato il controllo giudiziario il 9 dicembre 2020 con decisione depositata il 23 dicembre 2020.

Sono emersi contatti, per il tramite di Vincenzo Bocchetti, e di Pietro Bellini, tra il legale rappresentante della società istante Andrea Masini e la Brupel srl, società costituita con capitali illeciti, il cui titolare è Ciro Taglialatela, figlio di Bruno Taglialatela, esponente di spicco del clan camorristico Lo Russo, rapporti che appaiono tutt'altro che limpidi o indipendenti ai fini delle valutazioni del giudice della prevenzione: tra le due società sono intercorse diverse fatture per operazioni inesistenti emesse da Brupel srl nei confronti di Conceria Masini spa per oltre 200.000,00 euro di imponibile complessivo.

Il sistema posto in essere da Ciro Taglialatela (in concorso con Vincenzo Bocchetti) e Andrea Masini è proseguito sempre in favore di Conceria Masini s. p.a., anche attraverso l'impiego di altra società, diversa da Brupel srl, ovvero la World Pellami srl e ha consentito alle società interessate di riciclare il denaro della Brupel. Quest'ultima riceveva, infatti, il pagamento delle somme indicate in fattura con metodo tracciabile senza aver posto in essere prestazioni nei confronti della committente, a cui veniva ristornata una somma di denaro in contante; veniva consentito alla Conceria Masini di approvvigionarsi di denaro contante e veniva riconosciuto alla Conceria Masini

una sensibile riduzione delle imposte sui redditi (aumentando gli elementi passivi) e l'IVA (precostituendo un falso credito per imposte indirette, corrispondente all'IVA indicata nelle fatture).

Il Tribunale ha ritenuto che i contatti illeciti e la conseguente infiltrazione mafiosa dell'impresa deve ritenersi occasionale: nonostante l'imponibile tutt'altro che trascurabile oggetto delle false fatture, la Conceria Masini è risultata essere compiacente e soggiacente ma con un inserimento che si è ritenuto non pervasivo interamente o in misura preponderante dell'attività svolta.

**Caso Servizi Re srl**, con sede in Cortona (AR), alla località Le Contesse

È stata emessa dal Prefetto di Arezzo l'informativa antimafia a carattere interdittivo il 21 marzo 2018. La società è costituita nel 1987 il cui capitale sociale è detenuto per il 98,96 dalla Provincia Romana della Congregazione del SS Redentore. La società produce 400.000 pasti l'anno e impiega circa 100 addetti sviluppando un fatturato annuo di 2.600.000,00 euro, con contratti in corso con diverse ristorazioni scolastiche.

L'infiltrazione mafiosa consegue dalla presenza nella società Servizi Re di Umberto Gedeone che non fa parte del consiglio di amministrazione ma ha rivestito vari ruoli sino al 2009 (fino al febbraio 2018 ha ricoperto la carica di Direttore Delegato con ampi poteri gestionali e di rappresentanza anche nei confronti della PA, fino al 2 febbraio 2018; fino al 2 febbraio 2018 la carica di preposto per l'unità locale di Perugia; dal 2. 2. 2018 è stato sostituito nello stesso ruolo dal cognato Andrea Covelli). Umberto Gedeone e i suoi familiari (in particolare, il fratello Antonio) hanno avuto contatti lavorativi ed economici in varie società con Carmelo Bagalà, soggetto sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno. Antonio Gedeone ha una partecipazione nella società La fenice srl di Catanzaro, unitamente a Diego Putrino, figlio di Pietro Putrigno, condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c. p.

Il controllo giudiziario è stato applicato il 28 maggio 2018 ed è stato revocato il 9 luglio 2020.

### **Caso Gruppo La Cascina**

L'iniziativa giudiziaria si è riferita a quattro cooperative: “*Cooperativa di lavoro La Cascina soc. coop. Spa*”, “*La Cascina Global Services srl*”, “*Consorzio gruppo la Cascina*”, “*Domus Caritatis Società cooperativa sociale*”, tutte con sede a Roma, in via Francesco Antolisei, n. 25.

Vi erano indizi relativi:

- all'esistenza dell'associazione di tipo mafioso facente capo a Salvatore Buzzi e Massimo Carminati (già appartenente ai NAR);
- una serie di accordi tra esponenti del sodalizio criminale e le società del gruppo La Cascina nel settore dell'emergenza immigrazione: **sono contestati a esponenti** (Domenico Cammisa, Francesco Ferrara, Carmelo Parabita e

Salvatore Menolascina)<sup>2</sup> **di soggetti economici riconducibili al gruppo reati di corruzione attiva e di turbativa d'asta** commessi in concorso con Buzzi e Carminati; vi sono reati di corruzione da asservimento e per specifici atti contrari ai doveri d'ufficio verso Luca Odevaine, capo gabinetto del Sindaco di Roma, nella sua veste di appartenente al Tavolo di Coordinamento Nazionale sull'accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale, nel settore dell'emergenza immigrazione, nonché di presidente di commissione di gare pubbliche, avente per oggetto l'erogazione delle forniture e dei servizi relativi al CARA centro di accoglienza di Mineo; a Francesco Ferrara è contestata la corruzione attiva, in concorso con Buzzi, per la promessa di 130.000,00 euro ai consiglieri comunali, in relazione all'approvazione della delibera dei debiti fuori bilancio; a Ferrara e a Tiziano Zuccolo, esponente della Domus Caritatis, è contestata una turbativa d'asta in concorso con Buzzi e Carminati, in relazione alle assegnazioni per l'emergenza alloggiativa; a Zuccolo è contestata una ulteriore turbativa d'asta in concorso con Buzzi e Carminati, in relazione alle assegnazioni per l'emergenza alloggiativa; per tali reati è contestata l'aggravante dell'art. 7 152/91 (ora 416 bis.1 c. p.) a Buzzi e Carminati).

Nei confronti di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi era state presentate proposte di applicazioni di misure di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno e patrimoniale del sequestro.

### **L'aspetto problematico affrontato durante la trattazione di tale procedimento:**

qual è in concreto il significato di agevolazione occasionale e, dunque, il discrimine tra i due istituti non ablativi dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario? Il significato di agevolazione occasionale in concreto?

### **Le determinazioni del PM e le decisioni dell'organo giurisdizionale**

Il PM di Roma ha richiesto l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economica nei confronti delle quattro cooperative.

Una misura sostanzialmente interdittiva, a carattere temporaneo, con cui si realizza generalmente uno spossessamento di beni e attività volto a neutralizzare la finalità

---

<sup>2</sup> Domenico Cammisa, amministratore Delegato della Cooperativa di lavoro la Cascina Soc. Cooperativa spa e componente del cda della La Cascina Global services srl; Francesco Ferrara, vice presidente del Cda della Cooperativa di lavoro la Cascina Soc. Cooperativa spa; Salvatore Menolascina, nella qualità di amministratore delegato del Consorzio Gruppo La Cascina e di componente del Cda della Cooperativa di Lavoro La Cascina Soc. Coord. Spa; Carmelo Parabita, nella qualità di componente del Cda della La Cascina Global Services srl e di componente del Cda della Domus Caritatis Società Cooperativa Sociale; Gerardo Addeo, Tommaso Addeo, Marco Bruera collaboratori di Luca Odevaine.

agevolatrice di attività di indagati per associazione di tipo mafioso (o altri delitti tassativamente indicati come si è detto), o sottoposti a misure di prevenzione.

Il Tribunale ha disposto l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria, con provvedimento del 27 luglio 2015, per la durata di mesi sei.

Il 18 luglio 2016, con decisione depositata il 25 luglio 2016, il Tribunale di Roma ha disposto la revoca dell'amministrazione giudiziaria e l'applicazione del controllo giudiziario previsto dall'art. 34 c. 6 d. lvo 159/2011 per il periodo di tre anni.

**Caso Capodarco.** Società cooperativa sociale integrata

È stata disposta l'amministrazione giudiziaria sfociata nel controllo giudiziario (decreto del Tribunale di Roma del 20 marzo 2017, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria in pari data.

Firenze 6 giugno 2024.

*Il Procuratore della Repubblica Aggiunto  
Luca Tescaroli*

### Elenco provvedimenti in materia di amministrazione giudiziaria

- Decreto del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del 3 aprile 2024 nei confronti della **Giorgio Armani Operations s.p.a.**;
- decreto del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del 28 settembre 2016 nei confronti della **Fiera Milano s.p.a.**;
- decreto del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del 28 settembre 2017 nei confronti della **Fiera Milano s.p.a.**;
- decreto del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del 23 giugno 2016 nei confronti della **Nolostand s.p.a.**;
- decreto del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del 31 ottobre 2018 nei confronti della **Consorzio Italwork soc. coop. p.a.** e della **G.F. Impresit s.r.l.**;
- decreto del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione dell'8 ottobre 2019 nei confronti della **Geas Distribuzione s.p.a.** e della **Int. Samafin s.p.a.**;
- decreto del Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione del 27 luglio 2015 nei confronti della **Cooperativa di lavoro La Cascina soc. coop. spa**, della **La Cascina Global Services srl**, del **Consorzio Gruppo La Cascina** e della **Domus Caritatis società cooperativa sociale**;
- decreto del Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione del 30 marzo 2016 nei confronti della **Capodarco Società cooperativa sociale integrata**.

### Elenco provvedimenti in materia di controlli giudiziari

- decreto del Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione del 18 luglio 2016 nei confronti della **Cooperativa di lavoro La Cascina soc. coop. spa**, della **La Cascina Global Services s.r.l.**, della **Vivenda s.p.a.**, della **Domus Caritatis società cooperativa sociale**, della **Tre Fontane società cooperativa sociale** e della **Mediterranea società cooperativa sociale onlus**;

- decreto del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del 20 marzo 2017 nei confronti della **Capodarco Società cooperativa sociale integrata**;
- decreto del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del 17 luglio 2018 nei confronti della **Farmacia Fiduciaria Milano 1907 srl**;
- decreto del Tribunale di Firenze – Ufficio Misure di Prevenzione depositato il 23 dicembre 2020 nei confronti della **Conceria Masini s.p.a.**;
- decreto del Tribunale di Firenze – Ufficio Misure di Prevenzione depositato il 25 febbraio 2021 nei confronti della **Newport s.r.l.**;
- decreto del Tribunale di Firenze – Ufficio Misure di Prevenzione depositato il 9 luglio 2020 nei confronti della **Servizi Re s.r.l.**